Allegato "A" al rep. n. 183145/15777 del 27/02/2003

STATUTO

ARTICOLO 1

Costituzione. Sede.

E' costituita l'Associazione "Punto Flamenco" con sede legale in Milano, Foro Bonaparte n.55.

Possono essere istituite sedi secondarie e/o uffici di rappresentanza in altre città anche all'estero.

ARTICOLO 2

Durata, Estinzione.

La sua durata è indeterminata.

L'estinzione dell'Associazione può essere deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti che nomina un liquidatore il quale provvederà a liquidare il patrimonio e a devolverlo ad altri enti aventi scopo analogo a quello dell'Associazione in conformità della vigente legislazione.

ARTICOLO 3

Natura, finalità

L'Associazione non ha fini di lucro ed è autonoma, libera, indipendente, apolitica ed apartitica ed ha come scopo la promozione, la organizzazione e la realizzazione di attività ed iniziative culturali ed artistiche sia in Italia che all'estero volte alla conoscenza, divulgazione e integrazione della cultura tra i popoli con particolare riferimento alla cultura spagnola, gitana e al flamenco in tutti i suoi campi di applicazione. In tale contesto potrà:

-organizzare manifestazioni, meeting e convegni nonché corsi di formazione e stage;

-gestire spazi da destinare a corsi di formazione, rappresentazioni e spettacoli di danza;

-gestire e favorire la collaborazione con Enti, istituzioni, associazioni nazionali ed internazionali onde incoraggiare iniziative comuni volte agli scopi associativi.

Ai soli fini del raggiungimento dello scopo associativo l'Associazione potrà svolgere attività mobiliare, immobiliare, locativa ed ipotecaria che il Consiglio Direttivo riterrà utile e conveniente.

Potrà infine promuovere contatti con altre associazioni aventi scopi analoghi, complementari o similari al proprio, sia in Italia che all'estero, nonché aderire ad associazioni nazionali.

ARTICOLO 4

Marchio.

L'Associazione sarà contraddistinta da un marchio registrato e depositato quale segno distintivo e di immagine dell'associazione.

Tutti gli iscritti potranno utilizzare il marchio solo ed esclusivamente per attestare la propria iscrizione all'associazione con la dicitura "associato" o "aderente".

ARTICOLO 5

Ammissioni, Diritti e Doveri degli Associati.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che abbiano presentato domanda di ammissione all'associazione e la cui domanda sia stata accolta dal Consiglio Direttivo.

Gli associati possono essere di quattro tipi:

-Fondatori

-Aderenti

-Sostenitori

-Onorari

Sono Associati fondatori i sottoscrittori dell'atto costitutivo e del presente Statuto.

Possono diventare associati aderenti tutte le persone fisiche e gli enti che intendano partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

Sono Associati Sostenitori gli enti e le persone fisiche aventi qualunque titolo, natura o attività che condividano l'iniziativa e intendano sostenerla finanziariamente ma non direttamente partecipare alle iniziative. La richiesta di adesione sarà esaminata dal Consiglio Direttivo.

Sono Associati Onorari le persone fisiche e gli Enti che, pur operando in campi diversi o affini a quelli dell'Associazione, meritino per l'attività svolta e/o i risultati conseguiti, il riconoscimento dell'Associazione.

Gli associati Onorari vengono proposti da almeno un membro del Consiglio Direttivo e nominati dall'Assemblea con delibera a maggioranza semplice.

La domanda di adesione deve essere redatta per iscritto su modulo prestampato dell'Associazione e presentata al Consiglio Direttivo che ne deciderà l'ammissibilità. In allegato o in calce alla domanda il candidato dovrà presentare una dichiarazione di approvazione del pre-

sente Statuto.

L'iscrizione è valida per l'anno solare in corso e prevede il versamento di un contributo associativo annuo. Gli associati aderenti hanno l'obbligo di versare l'importo della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo. La quota non è trasmissibile né rivalutabile; il rinnovo annuale è tacito ed automatico.

Gli associati hanno diritto di utilizzare il marchio e la dicitura "Punto Flamenco" esclusivamente per dimostrare di essere iscritti all'Associazione in qualità di associati fondatori o aderenti.

I membri dell' associazione hanno il dovere di rispettare il presente Statuto. La qualità di Associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

L'iscritto può essere escluso:

a) per morosità;

b) per indegnità morale o comportamento scorretto;

e) per perdita dei requisiti;

d) per mancata osservanza delle disposizioni contenute nello statuto o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali,

In ogni caso, l' iscritto che perde la sua appartenenza all'associazione, per qualunque motivo, non può vantare alcun diritto sul patrimonio sull'associazione.

L'esclusione è dichiarata dal Consiglio Direttivo ed ha effetto dal giorno dell'avvenuta comunicazione all'interessato.

L'iscritto che intenda recedere dalla associazione deve dare comunicazione con lettera raccomandata 3 (tre) mesi prima dello scadere

del periodo di tempo per il quale è associato.

ARTICOLO 6

Struttura.

Gli organi della Associazione sono:

a) L'Assemblea

b) Il Presidente

e) Il Vice-Presidente e Segretario

d) Il Consiglio Direttivo

ARTICOLO 7

L'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata, su delibera del Presidente o del Consiglio Direttivo, non meno di 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l'adunanza nel primo semestre di ogni anno;

L'Assemblea provvede a deliberare su tutti gli argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo. La data e l'ordine del giorno sono comunicati agli iscritti a mezzo lettera o di altri mezzi che il Consiglio riterrà opportuni.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli iscritti che si trovino in regola col pagamento della quota associativa. Ciascun associato fondatore ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare da un solo associato con diritto di voto purché munito di regolare delega scritta.

L'Assemblea e le sue deliberazioni sono legalmente valide in presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli iscritti con diritto di voto in regola con le quote. In mancanza del quorum, l'assemblea è

valida in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati fondatori presenti anche per delega.

L'Assemblea elegge ad ogni sessione fra i presenti un Presidente ed un Segretario. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni assembleari. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

L'Assemblea rappresenta l'universalità degli iscritti e le sue deliberazioni, regolarmente assunte, vincolano anche gli iscritti assenti o dissenzienti.

Possono essere convocate Assemblee straordinarie su iniziativa del Presidente, del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli iscritti aventi diritto.

Alla sua competenza sono riservate:

a) l'approvazione del bilancio;

b)l'adozione di provvedimenti su tutti i punti indicati all'Ordine del giorno dal Consiglio Direttivo, sulle direttive da esso emesse in ambito amministrativo, indicando eventuali norme di carattere generale;

ARTICOLO 8

Il Presidente, Vice-Presidente - Segretario.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Convoca e presiede l'Assemblea degli iscritti ed il Consiglio Direttivo, dà e-sedizione alle delibere, ha la firma sociale.

Sovrintende la gestione economica ed amministrativa dell'Associazione, firma i mandati di pagamento, reversali di incasso, riscuote

versamenti di qualsiasi natura effettuati all'associazione da parte di enti pubblici, privati, società, istituti di credito e rilascia quietanza valida e liberatoria di saldo.

Instaura e cura i rapporti con gli organismi esterni e con organizzazioni la cui attività sia di utilità per il perseguimento degli scopi sociali.

In caso di assenza od impedimento viene sostituito dal Vice Presidente - Segretario che svolge funzioni e compiti che gli vengono delegati.

Il Vice Presidente - Segretario cura l'esecuzione delle delibere e provvede alla compilazione del rendiconto annuale. Può avvalersi di collaboratori per la registrazione delle nuove iscrizioni. Redige i verbali e svolge le funzioni che il Consiglio gli attribuisce.

ARTICOLO 9

Il Consiglio Direttivo.

Il primo Consiglio Direttivo che può essere nominato anche a tempo indeterminato è formato dai Soci fondatori ed è composto da 3 (tre) membri. Alla scadenza del mandato sarà nominato dall'Assemblea e così per le successive scadenze.

In caso di dimissioni o decesso di uno o più membri, il Consiglio provvede alla loro sostituzione provvisoria sino alla successiva Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Segretario-Vice-Presidente o in assenza di entrambi dal membro più anziano. Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i più ampi poteri per

la gestione ordinaria e straordinaria, in particolare;

a) regola le attività sociali e fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce modalità e responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;

b) decide gli investimenti patrimoniali;

e) stabilisce l'importo delle quote associative;

d) delibera sull'ammissione/esclusione dei soci;

e) decide sulle attività e iniziative dell'associazione;

f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale da presentare all'Assemblea degli iscritti;

g) conferisce e revoca procure;

h) propone, ove occorra, eventuali modifiche al presente Statuto organico;

i) emana regolamenti di servizio interno dell'Associazione,

l) è all'uopo investito di tutti i poteri con facoltà anche di acquistare e vendere immobili, prestare fideiussioni, intrattenere conti bancari, emettere ed avallare cambiali, assumere mutui passivi, assentire iscrizioni e cancellazioni ipotecarie, strumentali al conseguimento dello scopo associativo, concludere negozi di qualsiasi genere, stipulare accordi convenzioni, contratti con enti pubblici e privati, stipulare vitalizi, agire in giudizio, transigere, accettare e rifiutare lasciti e donazioni ed esercitare tutte le facoltà per l'amministrazione dell'associazione anche se qui non menzionate, con facoltà di delegare tutti i suoi poteri al Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta sia ritenuto necessario su

iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei Consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei voti e sono valide se alla riunione è presente almeno un terzo dei membri.

I verbali delle deliberazioni sono trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Vice-Presidente-Segretario al quale compete la loro conservazione e tutela.

ARTICOLO 10

Il patrimonio

Concorrono a formare le attività patrimoniali:

a) contribuzioni ordinarie e straordinarie degli associati aderenti;

b) versamenti dei sostenitori;

c) donazioni, elargizioni, lasciti di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, nazionali o internazionali;

d) proventi da iniziative associative di carattere culturale e artistico.

e) beni mobili anche registrati e beni immobili acquistati dall'associazione.

Il patrimonio verrà utilizzato per il raggiungimento dei fini associativi e non potrà essere diviso né potranno essere distribuiti utili o avanzi di gestione.

ARTICOLO 12

Compensi

Nessun compenso è dovuto agli associati che ricoprono cariche salvo il rimborso delle spese sostenute per esercitare le proprie funzioni.

F.to Di Gennaro Vincenza

F.to Carla Mottola

F.to Mottola Maria Rosaria

F.to Salvatore D'Avino

Tabellione
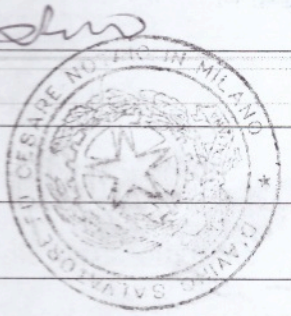
Copia conforme all'originale nei miei atti
munita delle prescritte firme
Milano, 20 FEBBRAIO 2013